

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via San Dalmazzo n. 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 26 del 9 dicembre 2020

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. SPECIALE DECRETO RISTORI-QUATER.....	2
1.1. PREMESSA.....	2
1.2. SOSPENSIONE VERSAMENTI IN SCADENZA A DICEMBRE	2
1.3. PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE-TER/ SALDO E STRALCIO.....	3
1.4. ESTENSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A ULTERIORI ATTIVITA'	4
1.5. RAZIONALIZZAZIONE DELLE RATEAZIONI.....	4

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. SPECIALE DECRETO RISTORI-QUATER

1.1. PREMESSA

Recentemente è stato pubblicato in *G.U.* 30.11.2020, n. 297 il DL n. 157/2020 (c.d. “**Decreto Ristori-quater**”) contenente ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel decreto.

o o o

1.2. SOSPENSIONE VERSAMENTI IN SCADENZA A DICEMBRE

L'art 2 del Decreto Ristori *quater* (DL 157/2020) prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre, relativi a:

- ❖ ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati, ex articoli 23 e 24 del DPR 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- ❖ versamenti iva:
 - iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12.2020;
 - acconto iva 2020 in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo);
- ❖ contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.

Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti:

- ❖ esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, (a prescindere dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che **hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019;**
- ❖ neo-attività: imprese e professionisti che abbiano aperto la partita Iva dopo il 30 novembre 2019;

- ❖ esercenti attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- ❖ esercenti attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. 149/2020;
- ❖ esercenti nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del D.L. 149/2020 o che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L.149/2020.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ❖ in **un'unica soluzione entro il 16.03.2021**;
- ❖ oppure **mediante rateizzazione** fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.

o o o

1.3. PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO

Slittano al **1° marzo 2021** i termini per il versamento:

- ❖ della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-ter, comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del D.L. 119/2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo;

- ❖ della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, ex articolo 5, comma 1, lettera d) del D.L. 119/2018;
- ❖ della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-*ter*, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019;
- ❖ della rata delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle scadenti il 31 marzo 2020.

o o o

1.4. ESTENSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A ULTERIORI ATTIVITA'

L'articolo 7 del Decreto Ristori-*quater* estende l'erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1 del D.L. 137/2020, il c.d. Decreto Ristori, anche ai soggetti che al 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/1972, hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

Il contributo è erogato dall'Agenzia dell'Entrate:

- ❖ **automaticamente** a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. Decreto Rilancio;
- ❖ a fronte di **specifica domanda** da presentare utilizzando lo specifico modello (link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at> + <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori-bis/modello-e-istruzioni-imprese>) **entro il 15.01.2021**.

o o o

1.5. RAZIONALIZZAZIONE DELLE RATEAZIONI

Viene sostituito integralmente il comma 1-*quater* dell'articolo 19 del DPR 602/1973, prevedendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione per situazioni di obiettiva difficoltà e fino alla data dell'eventuale rigetto della richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:

- ❖ sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

- ❖ non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- ❖ non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Vengono introdotti anche i nuovi commi 1-*quater* 1 e 1-*quater* 2 con cui è previsto che non può essere mai concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del DPR 602/1973 in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione. Inoltre, il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Queste novità si rendono applicabili, per espressa previsione di cui al comma 2 ai soli provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Ristori-*quater*.

Sempre in riferimento alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo del DPR 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

Gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c) del DPR 602/1973, in riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui sopra, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

È prevista la possibilità di accedere a una nuova rateizzazione per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio. A tal fine la richiesta di rateazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.
